



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 360/2024

sul ricorso in materia pensionistica n. **69344**, depositato il 18 ottobre 2023, proposto da

M. A., nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente in OMISSIS rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliata in Palermo presso e nello studio del procuratore in P.zza G. Amendola, 31 C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y, giusta procura in calce al ricorso introduttivo PEC: robertasorgi@pec.it

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco

Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente -

Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR Ministero

dell'istruzione, università e ricerca), in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore* con sede legale in Roma, in viale

Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588;

Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia – Uff 1- ambito

territoriale di Palermo in persona del suo legale rappresentante *pro*

tempore con sede legale in Palermo, in Viale regione siciliana

sudest n. 1555, C.F. 80012760825;

- parte resistente non costituita-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 novembre 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Salvatore Manno in sostituzione dell'avv. Sorgi e,

per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi; assenti il Ministero

dell'Istruzione e l'Ufficio regionale scolastico.

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in riassunzione del giudizio precedentemente

proposto innanzi al Tribunale Civile di Sciacca - Sezione Lavoro

(sent. 260/2023), parte ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca fino al 31.08.2016, ha instaurato il presente giudizio per ottenere la riliquidazione contributiva del trattamento della pensione definitiva n. 50213262 alla luce del rinnovo CCNL 2016-2018, con corresponsione dei relativi arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.

Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “- *accertare e dichiarare che la Sig.ra M. A. ha lavorato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca fino al 31.08.2016 anno di cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età;*

- accertare e dichiarare che la Sig.ra M.A. è titolare della pensione n. OMISSIS;

- accertare e dichiarare, poi, che la Sig.ra M. A. ha diritto alla riliquidazione della propria pensione a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2016-2018;

- conseguentemente condannare l'Inps alla riliquidazione della pensione con il pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati in favore della Sig.ra M. A. oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;

Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non aver riscosso onorari”.

II. In vista dell'udienza fissata per il 20 giugno 2024, l'INPS si è costituito in giudizio e, preliminarmente, ha reso noto di aver provveduto alla liquidazione delle spettanze richieste e, pertanto,

ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. L'INPS ha, inoltre, aggiunto che tanto è stato possibile in quanto l'Amministrazione di appartenenza della sig.ra M., nello specifico, l'Ufficio Regionale Scolastico di Palermo, aveva aggiornato i dati economici alla cessazione dal servizio (c.d. ultimo miglio) e di tanto è stata data comunicazione in data 01/03/22.

Più in dettaglio è stato comunicato che, in sede di riliquidazione, sono stati riconosciuti periodi pari ad AA 5 MM 2 GG 2, dietro corresponsione di un onere pari ad euro 11.171,83 rateizzato in un numero pari a 62 rate ciascuna di euro 180,19. Tale riliquidazione aveva pertanto tenuto conto, oltre che dei miglioramenti contrattuali espressamente richiesti con il presente ricorso, anche degli ulteriori periodi ricongiunti con spettanze arretrate lorde pari ad euro 29.718,11 (comprensiva di interessi e/o rivalutazione monetaria) dalle quali era stato recuperato l'onere relativo alla ricongiunzione.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo: *“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese”*.

III. Nel corso dell'udienza del 20 giugno scorso, dichiarata la contumacia del MIUR, l'avv. Cusumano Alessia - in sostituzione dell'avv. Sorgi - preso atto della rideterminazione del trattamento pensionistico effettuata da controparte, ha evidenziato, al contempo, che il pagamento non era ancora pervenuto e, pertanto, ha chiesto un breve rinvio per poter verificare il suddetto

pagamento. In quella occasione l'avv. Velardi non si è opposto a detta richiesta e, dunque, sentite le parti, è stata rinviata la prosecuzione della trattazione del presente giudizio all'udienza pubblica del 14 novembre 2024.

IV. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2024 l'avv. Manno Salvatore - in sostituzione dell'avv. Sorgi - ha confermato l'avvenuto pagamento in favore della sig.ra M. ed ha chiesto che si dichiarasse la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di controparte.

L'avv. Velardi si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle stesse.

V. Preso atto della conferma dell'avvenuta riliquidazione e della conforme richiesta di parte ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere deve essere, infatti, dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VI. Tenuto conto del riconoscimento del diritto della ricorrente, ancorché tardivo, ed in ossequio al principio della c.d.

soccombenza virtuale, deve osservarsi che il MIUR e l'Ufficio Regionale Scolastico, seppur riconosciuti soccombenti e rimasti contumaci, avevano provveduto alla compilazione del c.d. "ultimo miglio" (01/03/22) più di un anno prima dell'instaurarsi del presente giudizio (18/10/23).

Diversamente, l'INPS, seppur in possesso di tutta la documentazione, ha impiegato più di un anno per provvedere alla richiesta riliquidazione e, comunque, vi ha badato soltanto dopo l'instaurazione del presente giudizio.

Pertanto, si ritiene equo compensare le spese legali nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Regionale scolastico e condannare l'INPS al pagamento delle spese legali liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille/00), oltre agli accessori, come e se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 novembre 2024

Pubblicata il 2 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)